

Regolamento del Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale del Fondo sociale europeo Plus 2021/2027

Il Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale del Fondo sociale europeo Plus 2021/2027 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

- visto il regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- visto il Regolamento (UE) n. 1057/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 2013/1296;
- visto l'Accordo di Partenariato Italia (AP) 2021/2027, adottato con decisione della Commissione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022 e, in particolare, le disposizioni relative ai Comitati di Sorveglianza;
- visto il Programma Regionale FSE+ 2021/2027 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito PR FSE+, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022) 5945 final del 11 agosto 2022;
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1231 del 26 agosto 2022 con la quale viene adottato definitivamente il PR FSE+ 2021-2027
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1613 del 28/10/2022 che ha istituito il Comitato di Sorveglianza del PR FSE+;
- su proposta dell'Autorità di Gestione del PR FSE+;

ADOTTA IL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO

art. 1 oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Comitato di Sorveglianza del PR FSE+ istituito ai fini di accertare l'efficacia e la qualità di attuazione del PR FSE+ medesimo, in conformità con gli articoli 38, 39 e 40 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

art. 2 composizione del Comitato di Sorveglianza

1. Il Comitato di Sorveglianza, di seguito Comitato, è presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di programmazione del Fondo sociale europeo Plus.
2. Le funzioni vicarie della presidenza sono sostenute dal Direttore centrale della Direzione centrale competente in materia di programmazione del Fondo sociale europeo Plus.
3. Il Comitato è composto dai rappresentanti delle istituzioni, organismi, associazioni indicate dalla Giunta regionale con la deliberazione che ha istituito il Comitato, indicata nelle premesse.
4. L'elenco completo dei membri del Comitato è pubblicato sul sito web del Programma in conformità con la previsione contenuta nell'articolo 39, comma 1 del Regolamento (UE) n. 1060/2021.
5. Ciascun membro del Comitato, ai sensi dell'articolo 39, comma 1 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, ha diritto di voto. Inoltre partecipano ai lavori del Comitato altri componenti in qualità di invitati permanenti. È facoltà del Presidente del Comitato invitare ulteriori partecipanti in relazione anche alle specifiche tematiche trattate nella seduta di riferimento del Comitato.
6. I rappresentanti della Commissione partecipano ai lavori del Comitato in veste consultiva e di sorveglianza ai sensi dell'articolo 39, comma 2 del Regolamento (UE) n. 1060/2021.
7. È facoltà del Presidente del Comitato invitare il Valutatore Indipendente, l'Assistenza Tecnica, altri rappresentanti delle istituzioni comunitarie, delle amministrazioni centrali e regionali e di altre istituzioni nazionali e regionali in relazione a specifiche questioni o esperti in specifiche tematiche, attinenti agli argomenti all'ordine del giorno, nonché ulteriori soggetti in rappresentanza di specifiche esigenze espresse in relazione ad aspetti specifici del PR FSE+.
8. Per ogni membro, per ogni invitato permanente e per ogni invitato su aspetti specifici deve essere indicato un delegato dall'istituzione, organismo o associazione di riferimento.
9. Eventuali integrazioni o aggiornamenti alla composizione del Comitato sono oggetto di approvazione con decreto del Presidente della Regione.
10. Eventuali cambiamenti dei membri e degli invitati permanenti, e dei loro delegati, sono comunicati dall'istituzione, organismo o associazione di riferimento alla segreteria del Comitato.
11. È assicurata, ove possibile, un'equilibrata presenza di uomini e donne all'interno del Comitato.
12. I membri del Comitato, qualora si trovino in conflitto di interessi in quanto potenziali attuatori di progetti cofinanziati dal FSE+, dovranno astenersi obbligatoriamente dalle discussioni e dalle decisioni che potrebbero determinare conflitti di interesse ovvero quelli riguardanti l'allocazione delle risorse, i criteri di selezione e, in generale, tutte le tematiche che potrebbero determinare conflitti d'interesse. Sarà comunque richiesta, in occasione della convocazione di ogni riunione del Comitato e in sede di procedura scritta, a tutti i membri, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 di assenza dello stato di potenziale conflitto di interessi relativo agli argomenti all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 38.2 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, secondo lo schema appositamente predisposto dall'Autorità di gestione.
13. La partecipazione alle riunioni del Comitato è a titolo gratuito e nessun rimborso è riconosciuto ai componenti.
14. In linea con quanto previsto dalle relazioni di autovalutazione rispetto alle condizioni abilitanti riportate nel seguito, si specifica che:
 - a) Carta dei diritti fondamentali

- I. L'Autorità di Gestione garantisce che le principali autorità indipendenti garanti dei diritti fondamentali dell'UE, quali il Comitato Interministeriale per i Diritti Umani, il Dipartimento per le Pari Opportunità, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, siano sistematicamente invitate e coinvolte nel Comitato ogni volta che tale Comitato discuta di casi di operazioni sostenute dai Fondi coesione non conformi alla Carta e/o di denunce riguardanti la Carta presentate conformemente alle disposizioni adottate a norma dell'articolo 69, paragrafo 7 del Regolamento (UE) 1060/2021, anche al fine di individuare le più efficaci misure correttive e preventive.
 - II. Il punto di contatto istituito dall'Autorità di Gestione parteciperà al Comitato. Il punto di contatto, incardinato nella struttura dell'Autorità di Gestione, avrà il compito di vigilare sulla conformità del Programma e della sua attuazione con le pertinenti disposizioni della Carta dei diritti fondamentali, di esaminare eventuali reclami e, se del caso, di coinvolgere gli organismi competenti per materia, anche al fine di individuare le più efficaci misure correttive da sottoporre all'Autorità di gestione. In casi di accertamento di non conformità alla Carta, eventualmente anche su mandato del Comitato, il punto di contatto potrà assicurare le necessarie azioni di follow-up e, al tempo stesso, verificare che vengano poste in essere misure idonee ad evitare il verificarsi di casi analoghi in futuro.
- b) Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità
- i. Qualora il Comitato esamini reclami/casi di non conformità alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, al fine di consentire una efficace azione di vigilanza sul rispetto dei principi di tale Convenzione, sarà prevista la partecipazione a tale Comitato dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità.
 - ii. L'Autorità di gestione, con cadenza annuale, riferirà al Comitato di sorveglianza sul recepimento delle indicazioni contenute nell'Atto di indirizzo rivolto alle amministrazioni titolari di programmi 2021-2027 nonché sui reclami e sulle segnalazioni di casi di non conformità, sulle valutazioni effettuate e sulle misure correttive.

art. 3 segreteria del Comitato

1. Il Comitato è assistito da una segreteria tecnica, nominata con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale competente in materia di programmazione del Fondo sociale europeo Plus.
2. La segreteria è in capo all'Autorità di Gestione ed ha i seguenti compiti:
 - a) trasmettere la documentazione attinente ai lavori del Comitato a tutti i membri e gli invitati permanenti;
 - b) organizzare ed istruire le riunioni del Comitato;
 - c) raccogliere le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse sottoscritte dai membri del Comitato;
 - d) predisporre il verbale delle riunioni del Comitato;
 - e) gestire le procedure di consultazione scritta di cui all'articolo 6.
3. La corrispondenza riguardante il Comitato di Sorveglianza deve essere indirizzata alla segreteria del Comitato (indirizzo email adg.fseplus21-27@regione.fvg.it).
4. Gli oneri di funzionamento della segreteria tecnica, dotata di un numero di addetti adeguato all'entità dei compiti da assolvere, ivi comprese le spese accessorie per il personale dedicato, sono poste a carico delle risorse dell'Assistenza tecnica del PR FSE+ del Friuli Venezia Giulia, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n.1060/2021 in materia di ammissibilità della spesa.

art. 4 compiti del Comitato

1. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del PR FSE+ e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. A tal fine esso svolge i compiti indicati nell'articolo 40 del Regolamento (UE) n. 1060/2021.
2. Il Comitato esamina:
 - a) i progressi compiuti nell'attuazione del Programma e nel conseguimento dei target intermedi e dei target finali;
 - b) tutte le questioni che incidono sulla performance del Programma e le misure adottate per farvi fronte;
 - c) il contributo del Programma al superamento delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese che sono connesse all'attuazione del Programma;
 - d) gli elementi della valutazione ex ante elencati all'articolo 58, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 e il documento strategico di cui all'articolo 59, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1060/2021;
 - e) i progressi compiuti nell'effettuare le valutazioni e le sintesi delle valutazioni, nonché l'eventuale seguito dato agli esiti delle stesse;
 - f) l'attuazione di azioni di comunicazione e visibilità;
 - g) i progressi compiuti nell'attuare operazioni di importanza strategica, se pertinente;
 - h) il soddisfacimento delle condizioni abilitanti e la loro applicazione durante l'intero periodo di programmazione;
 - i) i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, dei partner e dei beneficiari, se pertinente;
 - j) le informazioni relative all'attuazione del contributo del Programma al programma InvestEU conformemente all'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 o delle risorse trasferite conformemente all'articolo 26 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, se del caso.
3. Il Comitato approva:
 - a) la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, comprese le eventuali modifiche; su richiesta della Commissione, la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, comprese le eventuali modifiche, sono presentati alla Commissione stessa almeno 15 giorni lavorativi prima della loro presentazione al Comitato;
 - b) le relazioni annuali in materia di performance per i programmi sostenuti dal FSE+;
 - c) il piano di valutazione e le eventuali modifiche;
 - d) le eventuali proposte di modifica del Programma avanzate dall'Autorità di Gestione, compresi i trasferimenti in conformità dell'articolo 24, paragrafo 5 26 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 e dell'articolo 26 del Regolamento (UE) n. 1060/2021;
 - e) eventuali proposte dell'Autorità di Gestione di esenzione dall'obbligo di utilizzo delle opzioni di costo standard (OCS) per alcune operazioni di ricerca e innovazione in attuazione dell'articolo 53 paragrafo 2, comma 2 del Regolamento (UE) n. 1060/2021;
 - f) il regolamento interno e sue eventuali modifiche.
4. Il Comitato può rivolgere raccomandazioni all'Autorità di Gestione, anche in merito a misure volte a ridurre l'onere amministrativo per i beneficiari.

5. Il Comitato svolge attività di sorveglianza anche in relazione al Programma Operativo Regionale (POR) del Fondo sociale europeo (FSE) del periodo di programmazione 2014-2020, agendo in conformità con il quadro regolamentare della programmazione FSE 2014-2020. In tale ambito sorveglia e valuta i progressi compiuti nel perseguimento degli obiettivi strategici, esamina ed approva le relazioni di esecuzione annuale e finale. Saranno invitati a deliberare, relativamente al POR FSE 2014-2020, i membri del Comitato del POR FSE 2014-2020 che non fossero ancora membri del Comitato del PR FSE+ 2021-2027.
6. Ai sensi dell'art. 75 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, in ordine agli adempimenti per il sostegno all'attività del Comitato, l'Autorità di Gestione:
 - fornisce tempestivamente al Comitato tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti;
 - provvede a dare seguito alle decisioni e alle raccomandazioni del Comitato.

art. 5 funzionamento del Comitato

1. Il Comitato è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno, su iniziativa di quest'ultimo, o, in casi di necessità debitamente motivata, su richiesta della maggioranza semplice dei membri del Comitato.
2. Il Comitato si intende regolarmente riunito e le sue determinazioni validamente assunte se almeno la metà dei membri è presente ai lavori.
3. In sede di convocazione si indica la sede di svolgimento delle riunioni del Comitato. Se ritenuto opportuno o necessario, lo svolgimento può avvenire anche in via telematica.
4. Su iniziativa del Presidente, la preparazione della riunione del Comitato può essere preceduta da riunioni tecniche alle quali possono partecipare i membri del Comitato, gli invitati permanenti e funzionari ed esperti esterni convocati dal Presidente.
5. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, valutando l'eventuale inserimento delle questioni proposte per iscritto da uno o più membri del Comitato e invitati permanenti, e lo sottopone al Comitato per l'adozione.
6. I membri del Comitato e gli invitati permanenti ricevono la convocazione, salvo eccezioni motivate, almeno quindici giorni lavorativi prima della riunione attraverso posta elettronica. In occasione della prima seduta di insediamento del Comitato i membri e gli invitati permanenti ricevono la convocazione almeno dieci giorni lavorativi prima della riunione attraverso posta elettronica.
7. L'ordine del giorno, i documenti dei quali è richiesto l'esame o l'approvazione da parte del Comitato, ovvero ogni altro documento di lavoro, sono trasmessi per posta elettronica o sono resi disponibili attraverso comunicazione del link relativo ad apposita sezione speciale del sito ufficiale della Regione almeno dieci giorni lavorativi prima della riunione. I membri che intendono sottoporre al Comitato eventuali documenti li trasmettono alla Segreteria tecnica almeno dieci giorni lavorativi prima della riunione attraverso posta elettronica.
8. Nel caso in cui la documentazione non sia resa disponibile nei tempi previsti, il Presidente può prevedere di fare una prima discussione del punto all'ordine del giorno rinviando la validazione finale al successivo incontro del Comitato o ad una procedura scritta di cui all'art. 6, o prevedere la cancellazione del pertinente punto di discussione dall'ordine del giorno.
9. È facoltà del Presidente mettere a disposizione prima della riunione ulteriori materiali e documenti di lavoro connessi ai punti dell'ordine del giorno della seduta di riferimento.

10. Le eventuali tematiche relative al POR FSE della programmazione 2014/2020 sono evidenziate nell'ordine del giorno e saranno adeguatamente trattate nel corso del Comitato.
11. Con i medesimi termini e modalità indicati al comma 6, il Presidente convoca le eventuali riunioni tecniche di cui al comma 4.
12. Il Presidente può, in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti del Comitato purché ciascun componente ne venga a conoscenza almeno sette giorni lavorativi prima della riunione.
13. Le deliberazioni del Comitato sono assunte secondo la prassi del consenso. In caso di mancato raggiungimento di un accordo, le deliberazioni saranno assunte a maggioranza dei presenti. Le decisioni prese sono vincolanti anche per i soggetti assenti e possono essere assunte anche in assenza del soggetto direttamente interessato.
14. L'ordine del giorno viene trattato seguendo la successione dei punti di discussione enunciati. Il Presidente, anche su richiesta di un solo componente, può modificare la successione, previo assenso dei presenti.
15. In casi di urgenza motivata, il Presidente può fare esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
16. Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un membro, può rinviare il voto su un punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva se nel corso della riunione è emersa l'esigenza di una modifica di sostanza che necessita di un ulteriore approfondimento.
17. Il verbale è predisposto dalla Segreteria del Comitato ed è approvato nel corso della riunione successiva del Comitato.
18. L'approvazione del verbale può avvenire, altresì, su iniziativa del Presidente, secondo la procedura di consultazione per iscritto di cui al successivo art. 6.
19. I verbali delle riunioni indicano la sede, la data, l'ora delle riunioni, l'elenco dei presenti e l'ordine dei lavori e riportano, oltre alle deliberazioni e alle raccomandazioni del Comitato, anche le opinioni e le proposte degli invitati.

Art. 6 procedura di consultazione scritta

1. Nei casi di necessità motivata o nel caso dell'approvazione del verbale il Presidente può attivare una procedura di consultazione scritta del Comitato.
2. I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura per consultazione scritta debbono essere inviati a tutti i membri del Comitato; i membri del Comitato esprimono per iscritto il loro parere entro dieci giorni lavorativi dalla data di spedizione via posta elettronica.
3. La mancata espressione per iscritto del proprio parere da parte di un membro del Comitato vale quale assenso.
4. In casi di urgenza motivata il Presidente può avviare una procedura di consultazione scritta del Comitato che deve concludersi entro cinque giorni lavorativi dalla data di avvio.
5. La decisione relativa alla procedura di consultazione scritta è assunta secondo la prassi del consenso dei membri del Comitato.
6. Il Presidente informa i membri del Comitato dell'esito della procedura.

Art. 7 trasparenza e comunicazione

1. Il Comitato garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori.
2. Il Regolamento del Comitato, i verbali delle riunioni e i documenti della riunione, una volta approvati, sono resi disponibili per la consultazione nell'apposita area del sito ufficiale della Regione.

Art. 8 modifiche del regolamento

1. Il presente Regolamento può essere modificato con decisione del Comitato, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e d'intesa con l'Autorità di Gestione.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le norme del Regolamento (UE) n. 1060/2011.
3. Per quanto riguarda le competenze del Comitato relative al POR FSE 2014/2020, valgono le norme dei Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e 1304/2013.